



**CITTÀ DI BIELLA**  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

---

**BANDO 2020 – SPORT MISSIONE COMUNE**

**STADIO POZZO LAMARMORA:**

**RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO ED  
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMPLESSO  
SPORTIVO**

**CUP: I46J20000750005 - CIG: 8961521114**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI**

( art. 60 del D.Lgs. 50/2016 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale da determinarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

**SCHEMA DI  
DISCIPLINARE DI GARA**

## PARTE PRIMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

### 1. CAPO 1 – PRESENTAZIONE

#### 1.0.a Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al punto IV.3.4) del bando di gara e **riportato sulla piattaforma informatica Sintel**
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

#### 1.0.b Termine per la presentazione dell'offerta:

La presente gara verrà espletata con modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art. 37 del D.Lgs. n. 56/2017) mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione delle offerte e di aggiudicazione, previa valutazione qualitativa delle offerte tecniche presentate da parte di una Commissione Giudicatrice che verrà successivamente nominata, oltre che lo scambio di informazioni e comunicazioni. Per partecipare alla procedura in oggetto, l'Operatore Economico interessato a presentare la propria migliore offerta dovrà pertanto attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nei paragrafi successivi.

Fatto salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dalla documentazione di gara, i concorrenti partecipano alla presente procedura di gara attraverso il Sistema (raggiungibile al seguente link: <https://www.sintel.regione.lombardia.it>), con le modalità e nei termini descritti nel presente disciplinare di gara.

#### 1.1 - DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURATELEMATICA

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

**Firma digitale:** è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantire inviolabilità/integrità e provenienza. E' il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria ai fini della sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria ai fini della verifica dell'effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta e che con la conoscenza della sola chiave pubblica è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta", nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico).

L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it>.

È necessario un dispositivo idoneo (es. lettore di smart card, penna USB, ecc) per l'applicazione della firma digitale.

**Gestore del sistema:** Sintel Aria Regione Lombardia di cui si avvale la Stazione Appaltante per le operazioni di gara. Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono: 800116738

**Sistema:** coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## **1.2 - DOTAZIONE INFORMATICA**

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori Economici concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica ed informatica necessaria:

### **1.2.1 - Personal Computer collegato a Internet**

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

E' necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).

Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso, in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.

### **1.2.2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)**

Google Chrome 10 e superiore;

Mozilla Firefox 10 e superiore;

Internet Explorer 9 e superiore;

Safari 5 e superiore;

Opera 12 e superiore;

Microsoft Edge.

### **1.2.3 - Configurazione Browser**

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).

### **1.2.4 - Programmi opzionali**

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

### **1.2.5 - Strumenti necessari**

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (se richiesta).

**(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica)**

## **1.3 - AVVERTENZE**

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, sollevano espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati.

La e-mail e la password, necessarie per l'accesso al sistema ed alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di

correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o, comunque, in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

**Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software. Esonerano, altresì, espressamente la Stazione Appaltante ed il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.**

Il mancato e/o non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici, di volta in volta richiesti nel corso della procedura, costituisce una violazione delle presenti regole e può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

**Modalità di Sospensione o Annullamento:** in caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della Piattaforma, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la Stazione appaltante adotterà i provvedimenti di cui al comma 5 bis) dell'art. 79 del D.Lgs n. 50/2016, integrato dall'art. 48 del D.Lgs 56/17.

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della piattaforma Sintel Aria oppure all'800116738

#### **1.4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 di cui all'art. 45 del predetto Decreto, che si siano abilitati alla gara, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell'art. 83 e dettagliati dal presente Disciplinare di Gara..

#### **1.5 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

Le Imprese, entro la data indicata sulla piattaforma possono accreditarsi all'Albo Fornitori, con la compilazione, tramite processo informatico, dell'apposita scheda d'iscrizione (eventuale). L'accreditamento è del tutto gratuito per i Concorrenti.

In allegato il manuale "MODALITÀ TECNICHE D'UTILIZZO" della piattaforma, aggiornato al 21/10/2021.

Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi dell'articolo 45 e 48 del D.lgs. 50/2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre:

- documentazione amministrativa;
- documentazione tecnica;
- offerta economica;

Ciascun documento deve quindi essere caricato sul Sistema.

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana.

## 1.5.1 DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

### DGUE

Tutta la documentazione richiesta, firmata digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricata all'interno della busta virtuale contenente la documentazione amministrativa. Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma.

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l'Operatore concorrente deve depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata, nell'apposito spazio denominato "DOC. GARA" - "AMMINISTRATIVA" attivato all'interno della scheda di gara, i documenti indicati nel Disciplinare di Gara.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf.

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

L'ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta (vedi al proposito il timing di gara).

**La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all'apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip, salvo eventuale diversa indicazione all'interno del disciplinare di gara.**

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

L'Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della documentazione.

Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all'interno del Disciplinare di gara in merito alla documentazione amministrativa.

### 1.5.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Entro il termine di presentazione dell'offerta, l'Operatore economico concorrente deve depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata, nell'apposito spazio "DOC. GARA" - "TECNICA", la documentazione tecnica indicata nell'apposita sezione del Disciplinare di gara.

Tutti i file della Documentazione Tecnica, dovranno essere contenuti in una cartella .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

L'ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta (vedi al proposito il timing di gara).

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip, salvo eventuale diversa indicazione all'interno del disciplinare di gara.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema;

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

**L'Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della documentazione.**

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all'interno del Disciplinare di gara/Lettera d'invito.

### 1.5.3 - DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Entro il termine di presentazione dell'offerta, l'Operatore concorrente deve eseguire le operazioni sotto indicate, collegandosi alla propria area riservata, nella sezione "OFFERTA ECONOMICA" presente nella scheda di gara. Per i valori offerti dal concorrente con più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, il Sistema procederà in automatico all'arrotondamento, ed in particolare la seconda cifra decimale verrà arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Resta a carico dell'operatore economico verificare la correttezza del contenuto della documentazione economica caricata in piattaforma.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: la documentazione economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà a caricare la documentazione a sistema;

- costituito: la documentazione economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

La conferma dell'esito di gara è condizionata al successivo controllo e all'analisi dettagliata dei documenti afferenti l'offerta economica.

Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all'interno del Disciplinare di gara.

### 1.6 CAUSE DI ESCLUSIONE INERENTI L'OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA

Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base d'asta.

Saranno, altresì, escluse le offerte, che risultino condizionate, contenenti riserve e/o espresse in modo indeterminato, tali da non poterne desumere con certezza la volontà dell'offerente.

Verranno, inoltre, automaticamente escluse dalla gara le offerte prive di firma digitale.

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

### 1.7 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere all'apposita sezione "Chiarimenti" dedicata per la gara nel portale Sintel Aria

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a disposizione in tale spazio dedicato, entro il termine specificato nel "TIMING DI GARA", alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti".

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel portale nella predetta sezione "Chiarimenti".

Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno raccolte in un documento che, nella data e ora previsti dal "TIMING DI GARA" sarà pubblicato nello spazio "Doc. gara - Allegata" in conformità a quanto disposto dall'art. 74, comma 4, e 79, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione dell'offerta).

**IMPORTANTE:** La Stazione Appaltante utilizzerà l'ambiente "Chiarimenti" per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

N.B. la stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma telematica della stazione appaltante. La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante. **Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.**

### **1.8 MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO**

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema al numero verde gratuito 800116738

**Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana. In caso di indisponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua italiana, le Ditte concorrenti dovranno presentare la documentazione medesima in lingua originale corredata da traduzione in lingua italiana ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella documentazione amministrativa.**

### **1.9 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Gli operatori economici ammessi con riserva (appositamente notificate tramite PEC) dovranno caricare sul sistema nell'apposito spazio "Comunicazioni", presente all'interno della scheda di gara, la documentazione che sarà all'uopo richiesta con comunicazione specifica.

**Tutti i file della documentazione richiesta dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente (con estensione .p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 MB. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente con estensione .p7m) da caricare in successione nello spazio previsto.**

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di caricamento della documentazione richiesta (vedi al proposito il TIMING DI GARA) e comunque entro il termine ultimo di invio della documentazione richiesta, così come stabilito nella comunicazione.

La firma digitale .p7m apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella, salvo eventuali eccezioni indicate all'interno del disciplinare di gara.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE:

- **costituendo:** la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema;
- **costituito:** la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

### **1.10 - TIMING DI GARA**

Gli Operatori Economici partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni la documentazione richiesta nella data e all'ora indicata nell'apposita area della procedura, sulla piattaforma Sintel Aria

### **1.11 Recapito presso la Stazione appaltante**

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante.

La documentazione di gara è disponibile, con accesso gratuito, libero, diretto e completo al seguente indirizzo internet della Stazione appaltante Comune di Biella, nonché presso la piattaforma telematica:

**[www.comune.biella.it](http://www.comune.biella.it) – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti.**

## 2. CAPO 2 – RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

### 2.1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale di Biella, giusta Determinazione del Direttore del Settore Lavori Pubblici n. xxxx del xxx intende affidare, mediante **procedura aperta**, l'esecuzione dei lavori:

**“BANDO 2020 – SPORT MISSIONE COMUNE” STADIO POZZO LAMARMORA: RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMPLESSO SPORTIVO (CUP: I46J20000750005 - CIG: 8961521114)**

le lavorazioni sopra elencate, sono puntualmente individuate e dettagliate all'interno del progetto esecutivo posto a base di gara.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Tutti i documenti inerenti la procedura sono disponibili UNICAMENTE e scaricabili gratuitamente agli indirizzi web: [www.comune.biella.it](http://www.comune.biella.it) – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti <https://www.sintel.regione.lombardia.it>>> “Elenco Bandi e avvisi in corso

### 2.2. QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO.

2.2.1 – Il valore stimato complessivo dell'appalto è di € 1.020.000,00 di cui € 993.647,51 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 26.352,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'I.V.A. al 10%

#### 2.2.2 - Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- a) per «categoria», si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- b) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri per la sicurezza) è la seguente:

Lavorazioni	Categori a	Qualificazion e obbligatoria (si/no)	Importo €	classe	% sul total e	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabil e	Subappaltabil e Quota %
Opere di impermeabilizzazione	OS8	si	525.469,40	III	51,52	Prevalente	nei limiti di legge (si veda nota in calce)
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	si	380.253,60	II	37,27	Scorporabile	
Impianti termici e di condizionamento	OS28	si	83.588,84	I	8,21	Scorporabile	
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	si	30.688,16	I	3,00	Scorporabile	
<b>TOTALE</b>			<b>1.020.000,0</b>		<b>100,</b>		



CAT. OS28 – OS30 - S.I.O.S. - SCORPORABILI CON OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE IN PROPRIO, MEDIANTE R.T.I. OD ESEGUIBILI CON CAT. OG11 ART. 90 D.P.R. 207/2010

**AVVALIMENTO**

OS8: Considerata la specificità delle prestazioni della categoria prevalente oggetto di contratto, la stessa dovrà essere eseguita direttamente dall'aggiudicatario.

OG2: Considerata la tipologia di prestazione, NON è ammesso.

OS 28 – OS30: è ammesso

N.B.: Nel caso di subappalto integrale delle cat. OS28 ed OS30, il concorrente dovrà possedere la qualificazione in OS8 per la CL. III

**SUBAPPALTO**

Stante la specificità delle lavorazioni di cui al presente appalto la categoria prevalente dovrà essere eseguita direttamente a cura dell'aggiudicatario, che potrà comunque subappaltare il 30% della stessa, la cat. OG2 dovrà essere eseguita direttamente a cura dell'aggiudicatario purché in possesso della qualifica necessaria e potrà comunque subappaltare il 30%. Le cat. OS28 e OS30 potranno essere subappaltate integralmente.

### 2.3. DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE (PUNTO IL3) DEL BANDO DI GARA

- a) Durata in giorni: 605 giorni (195 giorni+240+170 giorni), naturali e consecutivi. L'intervento è suddiviso in DUE FASI, distinte tra loro e separate da un periodo temporale contrattualmente stabilito in 240 giorni, naturali e consecutivi, necessario per consentire l'asciugatura delle opere e delle strutture di pertinenza delle tribune, assoggettate ai lavori di posa in opera del sistema di impermeabilizzazione.
- b) Stante la necessità di procedere celermente per rispettare le tempistiche imposte dal bando a pena della revoca dei contributi concessi, **l'avvio dell'esecuzione del contratto potrebbe avvenire in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione dello stesso**, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

### 2.4 FINANZIAMENTO, PAGAMENTI E PENALI

- L'opera è finanziata con fondi propri, con l'accensione di un mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo, nell'ambito dell'iniziativa "bando 2020 - Sport Missione Comune".  
L'Amministrazione comunale resta sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di pagamenti per cause ad essa non imputabili e non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo all'appaltatore oltre quello dovuto per i lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati.  
Il concorrente non avrà nulla a che pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.  
Il corrispettivo dell'appalto è determinato a corpo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. dddd) del D.Lgs. n. 50 del 2016.  
La contabilità dei lavori sarà effettuata, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.  
Per quanto attiene i pagamenti, trova applicazione l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
- I pagamenti avverranno ai sensi del Titolo V del Capitolato Speciale d'Appalto.
- E' previsto il riconoscimento dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'articolo 33 del capitolato speciale d'appalto, in misura del 20% dell'importo contrattuale.**
- Pagamenti per stati di avanzamento lavori, emessi al raggiungimento di un importo percentuale a corpo non inferiore al **15% dell'importo contrattuale**, ai sensi dell'articolo 25 del capitolato speciale d'appalto.
- Pagamenti a saldo, ai sensi dell'articolo 27 del capitolato speciale d'appalto.
- Eventuali ritardi di accredito non potranno essere addebitati a questa Amministrazione Comunale con richieste di risarcimento danni.**
- Stante il grave danno all'interesse pubblico determinato dalla possibile perdita del finanziamento concesso, a causa di eventuali ritardi nella rendicontazione, qualora non vengano rispettati i termini inderogabili previsti per

l'esecuzione dei lavori, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

8. Ai sensi della normativa vigente in materia, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione della prestazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

## 2.5 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE

### 2.5.1 Individuazione degli operatori economici che possono partecipare:

Possono partecipare alla procedura di gara regolata dal presente disciplinare e presentare offerta gli operatori economici come definiti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica che opera in autonomia sotto il profilo imprenditoriale e fiscale (titolare di una propria partita IVA).

Per gli operatori economici che intendono partecipare **opera il divieto di partecipazione di cui all'art. 48 co. 7 del D.Lgs. 50/2016**, pertanto **non è ammessa** la partecipazione alla presente procedura di operatore economico:

- costituito in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio;
- contemporaneamente come professionista singolo e come società di professionisti o società di ingegneria delle quali il professionista singolo è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.

In caso di violazione dei predetti divieti saranno esclusi dalla gara tutti i concorrenti in cui figure la presenza del medesimo soggetto.

**È inoltre vietata la partecipazione** del consorzio stabile e dei singoli consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio partecipante è tenuto a dichiarare per quali consorziate concorre e a queste ultime è fatto divieto di partecipare individualmente alla gara. La mancata osservanza di tale divieto comporta l'esclusione sia del consorzio che del consorziato/dei consorziati.

**È inoltre vietata la partecipazione** di società, anche in R.T.I. o in consorzio, che abbiano rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., o si trovino in qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre società che partecipano alla presente gara singolarmente o quali componenti di R.T. o di consorzi, se la situazione di controllo o la relazione di fatto implica che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

**È inoltre vietata la partecipazione** di concorrenti per i quali sussistano le condizioni ostative di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (assunzione di dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per i quali opera il divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati che possono contrattare con la pubblica amministrazione) o gli ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

**È consentita la partecipazione** di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti mediante atto di mandato collettivo speciale. **IN TALE CASO** l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti componenti il

raggruppamento e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione conferiranno mandato collettivo speciale ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario.

### **2.5.2 Condizioni relative a talune tipologie di offerenti**

Ai fini della quantificazione e individuazione dei requisiti la Stazione appaltante applica il principio comunitario di non discriminazione tra gli operatori economici in base alla loro qualificazione giuridica; pertanto sono disapplicate le norme del diritto nazionale che violano palesemente tale principio.

### **2.5.3. Operatori economici stabiliti in paesi diversi dall'Italia**

Agli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia (purché paese aderente all'Unione Europea, oppure paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in base ad altre norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità), devono dichiarare, oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale previsti per la partecipazione in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza secondo quanto disposto dagli art. 49 e 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; i requisiti dichiarati saranno accertati ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

### **2.5.4 Operatori economici in concordato preventivo con continuità aziendale**

Ai sensi dell'articolo 186-bis, commi dal terzo al quinto, del R.D. n. 267 del 1942, è ammesso l'operatore economico che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che non si tratti di mandatario o capogruppo, che nessun altro operatore economico raggruppato nello stesso raggruppamento temporaneo sia assoggettato a procedura concorsuale e che l'operatore economico in concordato allegli:

- a) l'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dal Tribunale competente o una dichiarazione sostitutiva che riporti gli estremi di tale autorizzazione;
- b) la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- c) la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e che si impegna altresì a subentrare all'operatore economico offerente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al contratto.

### **2.5.5 Operatori economici raggruppati, in contratti di rete o GEIE**

Nei raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, del codice, i requisiti di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. In ogni caso:

- a) il mandatario o capogruppo deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno degli operatori economici mandanti;
- b) in ogni caso:
  - per requisiti posseduti si intendono quelli utilizzati per la partecipazione alla gara;
  - ai singoli mandanti non sono richiesti percentuali minime di possesso dei requisiti;
  - per misura dei requisiti richiesti al mandatario o capogruppo, si intende la somma di tutti i lavori per i quali sono stati svolti i servizi senza distinzione tra le categorie.

Ai sensi rispettivamente dell'articolo 45, commi 1 e 2, e dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile e per quanto non diversamente disposto, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 o che hanno stipulato un contratto di rete.

### **2.5.6 Consorzi stabili di società**

I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, sono formati tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Inoltre:

- a) i consorzi stabili si qualificano attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara;

b) i consorzi stabili dovranno indicare la/le impresa/e consorziata/e, che in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica previsti dal bando di gara, eseguirà/anno i lavori.

### 2.5.7 Operatori economici che ricorrono all'avvalimento

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. n. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo, a pena di esclusione

## 3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Documentazione da depositare nell'apposito spazio riservato alla "Documentazione Amministrativa")

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente Documentazione Amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «Documentazione Amministrativa».

### 3.1. Documentazione amministrativa preliminare

Per Documentazione amministrativa preliminare si intendono le dichiarazioni e i documenti di cui ai seguenti articoli da 3.1.1 a 3.1.5, diversi da quelli relativi ai requisiti degli offerenti di cui all'articolo 3.2.1 e all'articolo 3.2.3 e diversi altresì dall'Offerta Economica di cui al Capo 4.

#### 3.1.1 PASS-OE:

Tutti gli operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni previste dagli articoli da 3.1.1 a 3.1.5 devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 213, comma 8 del decreto legislativo n. 50 / 2016.

**MODELLO "PASS-OE"**, ottenuto dal sistema presso il sito:

<https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE>

a seguito della registrazione al servizio AVCPASS, attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 111 del 20/12/2012). **La mancata allegazione del "PASSOE" non costituisce causa di esclusione.** Si segnala che qualora la Ditta presenti offerta e non risulta allegato il PASSOE, la stazione appaltante provvederà, con apposita richiesta di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ad assegnare un congruo termine per la presentazione dello stesso. **La mancata allegazione del PASSOE può essere oggetto di soccorso istruttorio.**

**REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS** Ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall'art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, a partire dal 1° gennaio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale AVCP (<https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE>), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, l'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASS OE" da inserire, nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico-professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111/2012, si ricorda che i documenti inseriti nel sistema AVCPASS da parte dei concorrenti interessati alla presente procedura di gara, dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema.

**3.1.2 Cauzione provvisoria.** Ai sensi dell'art. 1 c. 4 della L.120/2020 non è richiesta garanzia provvisoria

**3.1.3 Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, co. 67, legge n. 266 del 2005):**

Gli operatori economici sono tenuti al pagamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

### 3.1.4 Dichiarazioni e altra documentazione obbligatorie:

- a) **domanda di partecipazione**, sottoscritta dall'operatore economico, in marca da bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione; in caso di partecipazione in una delle forme di aggregazione previste all'articolo 2.5.1, tutti i singoli operatori economici aggregati presentano la domanda oppure sottoscrivono una domanda unitaria;
- b) **dichiarazione di avere**, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i partecipanti nel caso di partecipazione di RTI orizzontali/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE;
- c) dichiarazioni relative alla forma di partecipazione, con la specificazione se trattasi di partecipazione in forma singola o in una delle forme di aggregazione previste dal disciplinare di gara;
- d) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
  - il domicilio eletto per le comunicazioni;
  - l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
  - il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La verifica relativa alla correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata immesso resta a carico dell'operatore economico e si esegue accedendo alla sezione "Iscrizione - Dati" della piattaforma telematica nell'apposito campo "Email PEC" all'interno dello step "Principale". La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante;
- e) **ai fini della acquisizione del DURC**, il numero di codice fiscale dell'operatore economico e, in presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi;
- f) dichiarazione che l'offerta formulata implica la piena conoscenza ed accettazione senza riserva di **tutti gli elaborati progettuali, comprensivi delle risposte ai quesiti che formano parte integrante e sostanziale degli atti di gara.**
- g) dichiarazione di cui all'Allegato D – Dichiarazioni afferenti all'Offerta Economica, presentata in marca da bollo. La presente dichiarazione **non** deve contenere, a pena di esclusione, qualsiasi riferimento di carattere economico.
- h) Organizzazione dei soggetti deputati alla gestione della commessa che si rappresenteranno col RUP (i nominativi indicati in sede di offerta sono vincolanti e sostituibili con altri -di pari requisiti- solo per motivate ragioni da condividere con la SA).

### 3.1.5 Altre dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):

- a) **limitatamente operatori economici la cui offerta o altra documentazione è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto:** dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale l'offerente indica i lavori che intende subappaltare;
- c) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:
  - c.1) **se già formalmente costituiti:** copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i

contenuti;

- c.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016 tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sull'Allegato D – Dichiarazioni afferenti all'Offerta Economica o unitamente a questo;
- c.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi articoli da III.2.1 a III.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- c.4) ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato;
- c.5) se in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:
- possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
  - possedere almeno una parte dei requisiti di cui all'articolo 3.2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste all'articolo 2.2.1, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
  - dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento)
- c.6) ai sensi dell'articolo 45, comma 1,2 del d.lgs. n. 50/2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- d) limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4- quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
- d.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- d.2) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4- ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1;
- d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
- sono individuate quali esecutrici dei lavori;
  - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. d.3);
- d.5) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
- e) limitatamente ai consorzi stabili e consorzi di cooperative: ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, e dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, i consorzi devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati; in questo secondo caso:

- e.1) generalità degli operatori economici consorziati individuati ai fini dell'esecuzione totale o parziale delle prestazioni;
- e.2) generalità degli operatori economici consorziati, se diversi da quelli di cui al punto sub. d.1), che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3;
- e.3) **dichiarazioni degli operatori economici consorziati** di cui ai punti sub. d.1) e sub. d.2), distintamente per ciascuno in relazione a quanto di propria pertinenza, relative a: situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1;
  - possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3;

### 3.1.6 Sopralluogo Assistito

E' prevista la visita di **sopralluogo obbligatorio assistito** da parte dell'offerente, a pena di inammissibilità, nelle date indicate sulla piattaforma Sintel nella sezione "Comunicazioni" del bando in oggetto.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal titolare, da un rappresentante legale o da:

- § un direttore tecnico dell'impresa, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA;
- § da un dipendente dell'impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
- § da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile.

Il soggetto sopraindicato, il giorno del sopralluogo **dovrà presentarsi con copia dei seguenti documenti** (che lascerà alla stazione appaltante):

- carta di identità e certificato C.C.I.A.A. o attestato SOA;
- se ricorre il caso, delega/procura/atto notarile;
- pec dell'impresa.

### 3.1.7 Subappalti e subaffidamenti

L'eventuale ricorso all'istituto del subappalto, per le sole prestazioni subappaltabili come innanzi indicate, è soggetto, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016, ad autorizzazione da parte della Stazione Appaltante che **non provvederà al pagamento diretto** dei subappaltatori tranne se ricorrono i casi previsti al comma 13 dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016.

L'operatore che intende ricorrere al subappalto è **obbligato per la partecipazione ad indicare** quale prestazione intende subappaltare tra quelle subappaltabili e dovrà dimostrare che in capo al subappaltatore non sussistano i motivi di esclusione previsti per l'appalto.

Per il subappalto dovranno essere rispettate tutte le clausole riportate all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

### 3.1.8 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – D.G.U.E.

Il concorrente compila il D.G.U.E. di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche utilizzando l'apposita procedura telematica prevista sulla piattaforma Net4market - secondo quanto di seguito indicato:

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente Aggiudicatore** - Compilata dalla stazione appaltante.

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico** - il concorrente dovrà rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C** - il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento e per ciascun ausiliaria, allega il DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D** - il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice.

Il "*Documento di gara unico europeo*" consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di **soddisfare i criteri di selezione** previsti dal presente Disciplinare di gara.

## Indicazioni per la compilazione del "Documento di Gara Unico Europeo"

- **L'operatore economico che partecipa per proprio conto** deve produrre un solo "Documento di gara unico europeo" – compilando le seguenti parti:
  - **Parte II – Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; **Sezione D** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - **Parte III – Tutte le sezioni;**
  - **Parte IV – Tutte le sezioni;**
    - § **Sezione A "Idoneità":**
      - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
      - § **Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale"** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta;
  - **Parte VI – "Dichiarazioni finali"**
  
- **In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE** di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 il "Documento di gara unico europeo" deve essere presentato e sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio.

Nello specifico la **mandataria** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; **Sezione C** "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; **Sezione D** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – Criteri di selezione;**
  - § **Sezione A "Idoneità":**
    - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
    - **Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale"** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI – "Dichiarazioni finali"**

La/e **mandante/i** dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; **Sezione C** "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – Criteri di selezione;**
  - § **Sezione A "Idoneità":**
    - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
    - § **Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale"** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI – "Dichiarazioni finali"**

- **In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane** di cui all'art.45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all'art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 il "Documento di gara unico europeo" deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare:

Nello specifico il **Consorzio** dovrà compilare le seguenti parti del documento:



- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; **Sezione C** “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – Criteri di selezione;**
  - § **Sezione A “Idoneità”:**
    - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
  - § **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
  - **Parte III – Tutte le sezioni;**
  - **Parte IV – Criteri di selezione;**
    - § **Sezione A “Idoneità”:**
      - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
    - § **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
  - **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**
- Il **“Documento di gara unico europeo”** deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la copia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
- Il **“Documento di gara unico europeo”** deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche dalla/e eventuale/i **impresa/e cooptata/e**, nonché dall’**impresa ausiliaria** in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento: per le Parti da compilare da parte dell’eventuale/i **impresa/e cooptata/e** si veda quanto sopra riportato in relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in raggruppamento; per le Parti da compilare da parte dell’eventuale **impresa ausiliaria** si veda quanto riportato al relativo paragrafo del presente Disciplinare di gara. Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, si rimanda a quanto indicato al relativo paragrafo del presente Disciplinare di Gara.

Il sistema permette la compilazione del DGUE mettendo a disposizione l’apposito form presente nella scheda di gara, sezione “DGUE”. Al termine della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file pdf del DGUE compilato. Resta a carico dell’operatore economico verificare il contenuto del documento stesso prima del caricamento sulla piattaforma.

Tale file .pdf dovrà essere caricato all’interno della cartella di documentazione amministrativa con le modalità e le tempistiche previste dal “Timing di gara”.

In caso di partecipazione in raggruppamento, subappalto e per tutte le altre casistiche qui non richiamate (in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette la predisposizione e generazione di più DGUE.

### 3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione

#### 3.2.1 Situazione personale dell’operatore economico di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 45, 80 e 83, del d.lgs. n. 50 del 2016)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell’articolo 9.1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all’articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti

persone fisiche:

- il titolare in caso di impresa individuale;
  - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
  - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
  - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
  - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche):** il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
  - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera a);
- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alle con dizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma, dichiarati mediante la documentazione da produrre a comprova dei requisiti utilizzando: schema di dichiarazione Allegato A, schema di dichiarazione Allegato B, dichiarazione conforme al documento di gara unico europeo.
- 3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto l'operatore economico deve dichiarare:
- a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
  - b) se vi sono tali soggetti cessati:
    - l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
    - l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
- 4) assenza di partecipazione plurima, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo, oppure in più di un raggruppamento temporaneo;
  - b) individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative per la quale il consorzio concorre;
  - c) per cui non vi è un soggetto che fa parte di questo operatore economico che in una società di professionisti o una società di ingegneria concorrenti, svolga un ruolo di amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, tra quelli di cui all'art. 3 del D.M. M.I.T. 02/12/2016 n.ro 263;

**N.B. : Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.**

### **3.2.2 Requisiti di ordine speciale: capacità economica e finanziaria (punto III.2.2) del bando di gara (articolo 83 co. 1 lett. b), co. 4 e 5 del d.lgs. n. 50 del 2016)**

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria oltre all'attestazione SOA di cui all'articolo 3.2.3.

### **3.2.3 Requisiti di ordine speciale - CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (punto III.2.43) del bando di gara**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti il possesso dei requisiti di cui articolo 83, d.lgs. n. 50 del 2016, come segue:

- a) attestazione SOA nella **categoria OS8 in classifica III** ;
- b) attestazione SOA nella **categoria OG2 in classifica II**;
- c) attestazione SOA nella categoria **OG11 in classifica I** oppure **requisiti ex art. 90 DPR 207/2010**;

CAT. OS30 - S.I.O.S. - SCORPORABILE CON OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE IN PROPRIO, MEDIANTE R.T.I., AVVALIMENTO O NEI LIMITI DI LEGGE

- d) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 48 commi 1, 3, 5, 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
  - ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla parte di lavori ovvero che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
  - si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 nei limiti della loro compatibilità;

- il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

**N.B. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è dichiarato dall'operatore economico mediante la compilazione dell'apposita sezione del D.G.U.E., con l'indicazione di tutti gli elementi richiesti. E' ammessa la presentazione di dichiarazioni sottoscritte ed allegate a condizione che le stesse siano richiamate ed identificate con precisione nel D.G.U.E.**

### **Precisazioni in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3.2.3**

- a) la dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);
- b) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

**N.B. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo 3.2 è dichiarato dall'operatore economico mediante la compilazione dell'apposita sezione del D.G.U.E., con l'indicazione di tutti gli elementi richiesti. E' ammessa la presentazione di dichiarazioni sottoscritte ed allegate a condizione che le stesse siano richiamate ed identificate con precisione nel D.G.U.E.**

### **3.3. Condizioni relative a talune tipologie di offerenti**

Ai fini della quantificazione e individuazione dei requisiti la Stazione appaltante applica il principio comunitario di non discriminazione tra gli operatori economici in base alla loro qualificazione giuridica; pertanto sono disapplicate le norme del diritto nazionale che violano palesemente tale principio.

#### **3.3.1 Operatori economici stabiliti in paesi diversi dall'Italia**

Agli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia (purché paese aderente all'Unione Europea, oppure paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in base ad altre norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità), devono dichiarare, oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale previsti dalla parte ancora vigente del d.P.R. n. 207 del 2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza.

#### **3.3.2 Operatori economici in concordato preventivo con continuità aziendale**

Ai sensi dell'articolo 186-bis, commi dal terzo al quinto, del R.D. n. 267 del 1942, è ammesso l'operatore economico che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che non si tratti di mandatario o capogruppo, che nessun altro operatore economico raggruppato nello stesso raggruppamento temporaneo sia assoggettato a procedura concorsuale e che l'operatore economico in concordato alleggi:

- a) l'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dal Tribunale competente o una dichiarazione sostitutiva che riporti gli estremi di tale autorizzazione;
- b) la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- c) la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e che si impegna altresì a subentrare all'operatore economico offerente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al contratto.

#### **3.3.4 Operatori economici raggruppati, in contratti di rete o GEIE**

Nei raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, del codice, i requisiti di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo

3.2.3, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. In ogni caso:

- a) il mandatario o capogruppo deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno degli operatori economici mandanti;
- b) in ogni caso:
  - per requisiti posseduti si intendono quelli utilizzati per la partecipazione alla gara;
  - per misura dei requisiti richiesti al mandatario o capogruppo, si intende la somma di tutti i lavori per i quali sono stati svolti i servizi senza distinzione tra le categorie.

Ai sensi rispettivamente dell'articolo 45, commi 1 e 2, e dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile e per quanto non diversamente disposto, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 o che hanno stipulato un contratto di rete.

#### RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRODURRE

##### PASS-OE

Allegato A - Domanda di ammissione alla gara;

Allegato B - Dichiarazione a corredo dell'offerta;

Allegato C - Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;

Allegato D - Dichiarazioni afferenti all'Offerta Economica;

DGUE (compilato secondo quanto indicato al punto 3.1.8 del presente Disciplinare di Gara);  
attestazione SOA

## 4. CAPO 4 - OFFERTA

### 4.0. Elementi di valutazione

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come di seguito indicato:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo conseguibile
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica	20
Punteggio complessivo elementi di valutazione	<b>100</b>

### 4.1. Offerta Tecnico-Organizzativa (Peso complessivo 70) (Documentazione della Sezione Telematica "Documentazione Tecnica")

Nella sezione telematica dell'OFFERTA TECNICA dovrà essere inserita, la documentazione elaborata con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica riportati nella "Tabella Elementi di Valutazione e Relativi Pesi" e, precisamente:

	CRITERI/SUB-CRITERI PUNTI MASSIMI OFFERTA QUALITATIVA: 80	Punti max Criter.	Punti max SubCrit
<b>A</b>	<b>Organizzazione e gestione del cantiere</b>		<b>35</b>
A.1	Considerato che l'impianto sportivo Stadio Pozzo Lamarmora rappresenta un polo sportivo che ospita regolarmente varie discipline, con una costante presenza di atleti impegnati nei diversi ambiti e distribuiti con una certa omogeneità nei giorni feriali e con picchi di presenza nei fine settimana, il candidato illustri quali attività ed apprestamenti intende adottare al fine di ridurre le interferenze dei lavori e garantire quanto più possibile l'accesso al complesso.		10
A.2	Il concorrente dovrà esporre quali soluzioni propone di mettere in atto per l'organizzazione del cantiere al fine della <b>riduzione del suo impatto sulla zona adiacente</b> con particolare riferimento ai protocolli acustici, di sicurezza e di abbattimento di fumi, polveri, rumore, vibrazioni, quali accorgimenti e piani di comunicazione intende adottare per contribuire al miglioramento dell'estetica del cantiere, alla sua percezione positiva da parte della collettività e quindi alle strategie impiegate per la sensibilizzazione dei cittadini		10
A.3	Il concorrente dovrà esporre quali <b>soluzioni e metodologie tecnico-ambientali migliorative</b> intende impiegare per la rimozione delle sedute prefabbricate esistenti e per ottimizzare le prestazioni ambientali del processo. Al fine di ridurre al minimo termine l'impatto ambientale del cantiere, il concorrente dovrà descrivere come intende aumentare l'uso di materiali riciclati ottimizzando così il recupero di rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti di demolizione e costruzione in modo da favorirne il trattamento e il recupero delle varie frazioni di materiali. Particolare attenzione dovrà essere rivolto alle strategie adottate dal concorrente per ottimizzare la raccolta differenziata nel cantiere, alle modalità di demolizione impiegate e al riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione. Altresì si dovrà esporre come si intende ottimizzare l'utilizzo dell'energia nel cantiere, minimizzare le emissioni di gas climalteranti grazie all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale, abbattere rumore, polveri e vibrazioni, assicurare il risparmio idrico e ottimizzare la gestione delle acque reflue.		10

	<p>Il concorrente dovrà esporre quali elementi e quali soluzioni intende attuare per <b>garantire la sicurezza</b> interna, la segregazione del cantiere rispetto all'utenza, la <b>sorveglianza</b> del cantiere, la sorveglianza anche in remoto tramite web-cam, la gestione delle emergenze e anti-intrusione di personale non addetto ai lavori.</p> <p>Con riferimento agli aspetti correlati con la sicurezza del cantiere si richiede vengano esposti gli accorgimenti che si intende adottare al fine di assicurare, nel rispetto delle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento a base di gara, la totale sicurezza delle proprie e altrui maestranze che intervengono sul cantiere durante le varie fasi lavorative, nonché tenendo in considerazione anche il rischio di interferenza tra il cantiere e le aree vicine.</p>		5
<b>B</b>	<b>Miglioramento delle caratteristiche delle opere architettoniche</b>		<b>40</b>
B.1	Il candidato descriva quale periodo di <b>garanzia</b> - oltre a quelle previste per legge - intenda proporre a tutela della S.A. relativamente all'intervento di riqualificazione ed impermeabilizzazione delle tribune.		15
B.2	Il candidato descriva quali Interventi migliorativi intenda proporre per garantire <b>la qualità</b> inerenti caratteristiche di pregio tecnico e caratteristiche innovative (P.e. : soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali strutturali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di sostenibilità e compatibilità dei materiali di finitura, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di integrazione ed innovazione dell'impiantistica,ecc.), nel rispetto dell'autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio.		15
	Quanto offerto sarà a totale carico del candidato.		
B.3	Il candidato illustri quali soluzioni permettano una gestione e manutenzione degli impianti- anche da remoto - al fine di <b>monitorare e ridurre i consumi energetici</b>		10
<b>C</b>	<b>Miglioramento/integrazione degli aspetti degli interventi per l'ottimizzazione dei costi di manutenzione</b>		<b>5</b>
C.1	Il concorrente dichiara se si impegna a predisporre e consegnare prima del collaudo delle opere, protocolli operativi per la manutenzione successiva, esplicitando indicativamente quali saranno i contenuti di tali protocolli.		5

**N.B.:**

- quanto offerto si intende senza maggiori oneri per l'Ente;
- in fase esecutiva in caso di mancato rispetto di quanto offerto si applicheranno, per ogni evento, le penali previste dallo schema di contratto;
- in fase di verifica della congruità e del costo della manodopera dovrà essere dimostrato anche ogni onere collegato all'offerta migliorativa presentata;
- La proposta del Concorrente, che dovrà essere composta dalle facciate sopra indicate formato A4 (carattere Arial - dimensione 12 - interlinea 1,15 - spaziatura normale - proporzioni 100 %) e articolata seguendo l'ordine relativo a ciascuno degli elementi di valutazione e subcriteri oggetto di assegnazione del punteggio elencati nella tabella del presente disciplinare di gara. (Si informano gli operatori economici che copertina ed indice della proposta sono esclusi dal conteggio del numero massimo di pagine indicato)

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti totali attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione ai criteri di valutazione di natura qualitativa e quantitativa della tabella sopra riportata, non siano pari o superiori alla soglia del 60% (soglia di sbarramento) dei punteggi massimi attribuibili, ovvero 48 punti **COME DETERMINATI DOPO LA RIPARAMETRAZIONE DEL PUNTEGGI ATTRIBUITI AD OGNI CRITERIO.**

La Documentazione Tecnica caricata in piattaforma telematica deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnico-Organizzativa, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione dei seguenti elementi:

#### **CON RIFERIMENTO AL CRITERIO - A. Organizzazione e gestione del cantiere - Punti 35 -**

##### **Sub criterio A.1 – punti 10**

Sarà attribuito un coefficiente compreso tra **zero e uno** a ciascun concorrente, in relazione alla concretezza con cui dimostra la sua capacità di pianificare ed organizzare il lavoro, al fine di **consentire quanto più possibile l'accesso e la fruizione del complesso.**

(relazione di massimo 2 facciate A4, carattere Arial, dimensione 11, interlinea 1,15, oltre ad eventuali elaborati o schemi grafici)

##### **Sub criterio A.2 – punti 10**

Sarà attribuito un coefficiente compreso tra **zero e uno** a ciascun concorrente, in relazione alla concretezza ed all'originalità della soluzione proposta. Saranno premiate le soluzioni effettivamente impiegate per **ridurre al minimo l'impatto ambientale del cantiere e migliorarne l'estetica.**

(relazione di massimo 2 facciate A4, carattere Arial, dimensione 12, interlinea 1,15 oltre ad eventuali elaborati o schemi grafici)

##### **Sub criterio A.3 – punti 10**

Sarà attribuito un coefficiente compreso tra **zero e uno** a ciascun concorrente, in relazione alla concretezza delle **soluzioni e metodologie tecnico-ambientali migliorative** che si intendono impiegare per la rimozione delle sedute prefabbricate esistenti e quali strategie verranno adottate per ottimizzare la gestione dei residui/inerti che si produrranno ed assicurare l'ottimizzazione delle risorse necessarie (energia, acqua ecc...)

(relazione di massimo 2 facciate A4, carattere Arial, dimensione 12, interlinea 1,15 oltre ad eventuali elaborati o schemi grafici)

##### **Sub criterio A.4 – punti 5**

Sarà attribuito un coefficiente compreso tra **zero e uno** a ciascun concorrente, in relazione alla concretezza ed efficacia della soluzione volta a garantire **la sicurezza e la sorveglianza** del cantiere.

Sarà premiata la modalità operativa con cui verrà avviato e gestito il cantiere sotto il punto di vista della sicurezza, intesa sia come sorveglianza del cantiere (ad es. sorveglianza in remoto con web-cam da installare in punti nevralgici, sistemi anti-intrusione, gestione degli ingressi al cantiere da parte degli operatori), nel rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento a base di gara)

(relazione di massimo 2 facciate A4, carattere Arial, dimensione 12, interlinea 1,15 oltre ad eventuali elaborati o schemi grafici)

#### **CON RIFERIMENTO AL CRITERIO B. Miglioramento delle caratteristiche delle opere architettoniche - Punti 40 -**

##### **Sub criterio B.1 – punti 15**

Sarà premiata **la migliore garanzia** offerta dal concorrente relativamente all'intervento di riqualificazione ed impermeabilizzazione delle tribune, attribuendo un coefficiente compreso tra **zero e uno** a ciascun concorrente, in relazione alla concretezza ed efficacia della proposta.

(relazione di massimo 2 facciate A4, carattere Arial, dimensione 12, interlinea 1,15 oltre ad eventuali elaborati o schemi grafici).

##### **Sub criterio B.2 – punti 15**

Saranno premiate le soluzioni che verranno messe in atto per garantire **le migliori caratteristiche tecniche delle finiture**, in un'ottica anche di sostenibilità ambientale ed in rispetto all'autorizzazione della competente Soprintendenza, attribuendo un coefficiente compreso tra **zero e uno** a ciascun concorrente, in relazione alla concretezza ed efficacia della proposta

Quanto offerto non dovrà dare luogo a maggiori costi per la S.A.

(relazione di massimo 2 facciate A4, carattere Arial, dimensione 12, interlinea 1,15 oltre ad eventuali elaborati o schemi grafici)

#### **Sub criterio B.3 – punti 10**

Sarà attribuito un coefficiente compreso tra **zero e uno** a ciascun concorrente, in relazione alla concretezza della soluzione proposta in relazione alla manutenzione e monitoraggio degli impianti al fine **di ridurre i consumi**.

(relazione di massimo 2 facciate A4, carattere Arial, dimensione 12, interlinea 1,15 oltre ad eventuali elaborati o schemi grafici).

#### **CON RIFERIMENTO AL CRITERIO C. Miglioramento/integrazione degli aspetti degli interventi per l'ottimizzazione dei costi di manutenzione - Punti 5**

#### **Sub criterio C.1 – punti 5**

Sarà attribuito un punteggio di 5 punti al concorrente che si impegnerà a predisporre i protocolli di manutenzione post collaudo e ne indicherà ora sommariamente i contenuti, non sarà attribuito alcun punteggio a chi non lo garantirà.

SI/NO

Si precisa che tutti i **documenti relativi all'offerta Tecnica-Organizzativa, A PENA DI ESCLUSIONE**, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

#### **4.1.1 Segreti tecnici e commerciali**

Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante cui il concorrente precisa di non acconsentire l'accesso all'offerta tecnica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, oppure in caso di mancata dichiarazione, la dichiarazione stessa si intende resa in senso favorevole all'accesso. Il concorrente deve pertanto dichiarare espressamente quali informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53, del D.Lgs. 50/2016, indicandone la motivazione. In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell'offerta cui si riferisce l'interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale. La dichiarazione andrà inserita nella sezione relativa all'offerta tecnica, all'interno di un'ulteriore documento recante la dicitura "Segreti tecnici e commerciali".



#### 4.2. Offerta Economica (Peso complessivo 20)

(Documentazione della sezione telematica della «Offerta Economica Telematica»)

L'offerta economica viene inserita in piattaforma telematica, seguendo le relative istruzioni, al fine di consentire la valutazione dell'elemento prezzo:

OFFERTA ECONOMICA		Punteggio max assegnabile
D	Ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base d'asta	20

#### 4.3. Offerta Economica Telematica (Peso complessivo 20)

L'offerta economica viene inserita in piattaforma telematica, seguendo le relative istruzioni, mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza (OS) di cui all'articolo 2.2, con le seguenti precisazioni:

- il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, predeterminati dalla Stazione appaltante non soggetti a ribasso;
- è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all'importo offerto depurato dagli oneri di sicurezza.

Per l'offerta economica verranno attribuiti **max. 20 punti**, secondo la seguente procedura:

**calcolo con formula non lineare**

$$C_i = \frac{144,272521}{1 + e^{0,814806 - 0,205R_i}} - 44,272521$$

dove:

R<sub>i</sub> = riduzione percentuale del prezzo, espressa in valore assoluto, formulata dal concorrente i-esimo;

C<sub>i</sub> = coefficiente, variabile tra 0 e 100, conseguito dal concorrente i-esimo in relazione all'elemento prezzo;

e = valore costante (numero di Eulero)

Per quanto riguarda il calcolo del punteggio relativo all'elemento prezzo è attribuito con la seguente formula:

$$H_i = \frac{C_i P}{C_{max}}$$

dove:

H<sub>i</sub> = punteggio relativo all'elemento prezzo conseguito dal concorrente i-esimo;

P = valore ponderale attribuito all'elemento prezzo;

C<sub>max</sub> = coefficiente massimo attribuito

(C<sub>i</sub>) = coefficiente del concorrente i-esimo

## PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

### 5. CAPO 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base dell'Offerta Tecnico-Organizzativa contenuta nella sezione "Documentazione Tecnica", in una o più sedute riservate, previa redazione di quadri sinottici dei contenuti delle offerte, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella riportata al precedente punto 4 del presente disciplinare.

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica), fatta salva la verifica di cui all'art. 97 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che in presenza di offerte inferiori a tre la Stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 97 comma 6 Il capoverso del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, sarà individuato quale primo classificato il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77, co. 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (e smi).

#### 5.1. Valutazione della «Offerta Tecnico-Organizzativa»

##### 5.1.1 Criteri di valutazione della «Offerta Tecnico-Organizzativa»

La valutazione dell'Offerta Tecnico-Organizzativa è effettuata dalla Commissione di aggiudicazione di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti totali attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione ai criteri di valutazione di natura qualitativa e quantitativa della tabella innanzi citata, non siano pari o superiori alla soglia del 60% (soglia di sbarramento) dei punteggi massimi attribuibili, ovvero 48 punti COME DETERMINATI DOPO LA RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AD OGNI CRITERIO.

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale da parte dei componenti della commissione giudicatrice, sulla base dei criteri motivazionali previsti al punto 4.1 del presente Disciplinare di gara.

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della **offerta economicamente più vantaggiosa** per gli elementi di valutazione, criteri aventi natura qualitativa sono determinati effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente Disciplinare, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno come di seguito indicato:

Coefficiente	Valutazione	Criterio motivazionale
1,00	Ottima	relazione ben strutturata, che sviluppa in modo completo, chiaro, preciso ed approfondito l'oggetto/argomento richiesto
0,80	Buona	relazione adeguata, che sviluppa l'argomento in modo quasi completo e/o senza particolari approfondimenti
0,70	Discreta	relazione pertinente, che sviluppa l'argomento in maniera parziale e/o senza completo approfondimento

0,60	Sufficiente	contenuto della relazione sufficiente, ma poco strutturato
0,40	Scarsa	contenuto della relazione troppo generico, non sufficientemente sviluppato
0,20	Insufficiente	contenuto della relazione carente, inadeguato
0,00	Non classificabile	relazione assente

determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;

**Per quanto attiene ai precedenti subcriteri, i coefficienti così determinati verranno parametrati in ragione del punteggio massimo assegnabile a ciascun subcriterio; gli stessi saranno quindi sommati e riparametrati, al fine di attribuire l'intero punteggio massimo assegnabile.**

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato **un coefficiente pari a zero**. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l'intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto posto a base di gara. La commissione giudicatrice, ai fini di quanto prima previsto, predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine alle proposte ritenute inaccettabili.

Dall'**Offerta Tecnico-Organizzativa non deve risultare, a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica**.

L'**Offerta Tecnico-Organizzativa** non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnico-Organizzativa**;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- all'**Offerta Tecnico-Organizzativa** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.5.2.

Al completamento delle suddette operazioni verranno sommati i punteggi tabellari già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

I punteggi relativi ai **criteri di valutazione dell'offerta Tecnico-Organizzativa** saranno comunicati dalla **commissione giudicatrice**, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata, con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara.

## **5.2. Valutazione della «Offerta Economica»**

L'aggiudicazione sarà effettuata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato della sommatoria dei punteggi parziali.

In caso di parità di punteggio sarà preferita l'offerta che avrà riportato il punteggio maggiore nell'offerta tecnica.

In caso di ulteriore parità si procederà con il sorteggio.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

## 6. CAPO 6 - FASE DI GARA

### 6.1. Apertura della gara

#### 6.1.1 Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, con le modalità di cui all'art. 58 del D. Lgs 50/2016, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 6.2.5;
  - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnico- Organizzativa** di cui agli articoli 6.4.1 e 6.4.3;
  - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 7.2.1;
  - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 7.4.1;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
- alle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 de 2016;
  - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.2.1, con **almeno 1 (uno)** giorni lavorativi di anticipo;
  - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante.

#### 6.1.2 Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.3.5) del bando di gara** per l'apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.2.1, con **almeno 2 (due)** giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale della presentazione telematica, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza della sezione telematica dell'**Offerta Tecnico-Organizzativa** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) a verificare - a seguito di upload dell'offerta economica telematica firmata digitalmente e marcata temporalmente entro il termine ultimo perentorio e di cui si è inserito il numero seriale della marca temporale sulla piattaforma - la correttezza della sezione telematica dell'**Offerta Economica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

#### 6.1.3 Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione amministrativa, provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, e di ogni altro adempimento richiesto, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano

- costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti;
- d) le condizioni ostative di cui alle lettere b) e c) sono verificate anche per i contratti di rete e i GEIE.

## **6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione**

### **6.2.1 Cause di esclusione in fase di esame preliminare**

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle sezioni telematiche di cui all'art. 1.2, gli offerenti:

- a) che non consentano la loro individuazione;
- b) per le quali è omessa l'**Offerta Tecnico-Organizzativa e/o Economica**.

### **6.2.2 Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti**

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della sezione telematica dell'**Offerta Economica**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 6.2.1;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi.

### **6.2.3 Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio**

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.5, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
- ne hanno omesso la presentazione;
  - fuori dai casi di cui al precedente articolo 6.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
  - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare o degli atti da questa richiamati, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m e 86 del D.Lgs.50/2016 con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
- se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 3.1.2, lettera c), punto sub. c.1);
  - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 3.1.2, lettera b), punto sub. b.2);
  - di indicare le parti di servizio da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
  - hanno presentato le dichiarazioni richieste in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
  - avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti;

### **6.2.4 Soccorso istruttorio**

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l'istituto del soccorso istruttorio;
- d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell'art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara;
- e) Si precisa che come indicato dall'art 83, comma 9 secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 **il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all'offerta tecnica ed economica.**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come **dichiarazioni essenziali** quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come **elementi essenziali** quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione", con eccezione di quelli afferenti all'offerta.

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

### 6.2.5 Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.4, lettera d);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2006, alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:
  - risultano falsi o mendaci;
  - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare.

## 6.3. Ammissione degli offerenti

### 6.3.1 Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nel disciplinare.

### 6.3.2 Controllo del possesso dei requisiti

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

### 6.3.3 Conclusione della fase di ammissione degli offerenti

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 6.1.1, lettera d), procede ai sensi del successivo articolo 6.5.

## 6.4 Gestione della «Offerta Tecnico-Organizzativa»

### 6.4.1 Apertura della «Offerta Tecnico-Organizzativa»

Il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione, in applicazione dell'articolo 6.1.1, lettera d):

- a) procede, in **seduta pubblica**, all'apertura della documentazione dell'**Offerta Tecnico- Organizzativa** caricata sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

#### **6.4.2 Esame di merito della «Offerta Tecnico-Organizzativa»**

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nella sezione telematica dell'**Offerta Tecnico-Organizzativa**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui a precedente punto 5.1.1;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;

#### **6.4.3 Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnico-Organizzativa»**

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecnico-Organizzative**, procede all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnico-Organizzativa**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi mediante l'utilizzo della formula di cui al capo 5 del presente disciplinare.

I coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnico- Organizzativa, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati.

#### **6.4.4 Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnico-Organizzativa»**

Sono escluse, dopo l'apertura della sezione telematica dell'**Offerta Tecnico-Organizzativa**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 4.1, salvo che siano riconducibili con certezza all'offerente;
- b) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
- c) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- d) in contrasto con le indicazioni che la documentazione a base di gara, ai sensi dell'articolo 4.1, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
- e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;

### **6.5 Gestione della «Offerta Economica»**

#### **6.5.1. Apertura della «Offerta Economica»**

Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui all'articolo 9.2.1, con almeno 1 (uno) giorno lavorativo di anticipo, in **seduta pubblica**, con le modalità di cui all'art. 58 del D. Lgs 50/2016, esegue l'accesso alla sezione telematica dell'**Offerta Economica**, procede alla apertura in sequenza dei "Documenti di offerta" caricati dai concorrenti e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione dell'offerta e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente;



d) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo articolo 6.5.2.

#### **6.5.2 Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»**

Sono escluse, dopo l'apertura della sezione telematica della «Offerta Economica», le offerte:

- a) che risultino condizionate, contenenti riserve e/o espresse in modo indeterminato, tali da non poterne desumere con certezza la volontà dell'offerente;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
  - non contengono l'indicazione del ribasso offerto,
  - oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara.
- d) Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte prive di firma digitale.

#### **6.5.3 Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»**

Ai sensi dell'art 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sanare le carenze dell'offerta economica.

#### **6.5.4 Formazione della graduatoria provvisoria**

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;

#### **6.5.5 Esclusioni definitive**

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.4, lettera d);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2006, alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:
  - risultano falsi o mendaci;
  - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare.

#### **6.5.6 Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse**

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

#### **6.6. Offerte anomale o anormalmente basse**

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono contemporaneamente:
  - il punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento quantitativo;
  - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi della componente qualitativa dell'**Offerta Tecnico-Organizzativa**, pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile a tali elementi qualitativi;
- b) ai sensi dell'art 97, comma 1 e 4 gli operatori economici forniscono, su richiesta, spiegazioni su prezzi o costi nelle offerte. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:
  - l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
  - le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per

fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi richiesti.

Ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che appaiono tali in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante.

Se ricorrono le condizioni di cui alla precedente lett. a) la Commissione giudicatrice:

- sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.2.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;
- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse.

Se non ricorrono le condizioni di cui alla precedente lett. a) la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

A norma del secondo periodo del comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre; si applica l'ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo.

## **7. CAPO 7 – AGGIUDICAZIONE**

### **7.1. Verbali**

Sono verbalizzate:

- le motivazioni relative alle esclusioni;
- le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 comma del d.lgs. 50/2016, oggetto di esame; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

### **7.2. Proposta aggiudicazione:**

- ai sensi dell'art. 32, comma 5 e del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;
- la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata;
- in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;

- d) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
- all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
  - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

### **7.2.1 Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse**

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente articolo 6.6, lettera a) o lettera b), le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto delle prestazioni offerte;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati.

### **7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni**

La verifica avviene, in **seduta riservata**:

- a) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta anomala o anormalmente bassa, di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- d) nel caso di necessità di acquisire delle precisazioni rispetto alle giustificazioni prodotte all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera c), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente se questi:
  - f.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera b);
  - f.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera d);
- g) fuori dai casi di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

### **7.2.3 Contenuto delle giustificazioni:**

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
  - a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
  - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
  - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
  - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi in appalto, fermo restando che non sono ammesse giustificazioni:
  - b.1) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di collaborazione con professionisti iscritti agli Albi o agli Ordini, i cui compensi siano inferiori a quelli minimi previsti dall'articolo 6, comma 2, del d.m. 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ridotti del ribasso offerto dall'offerente;
  - b.2) se basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali tale fattispecie è ammessa), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
  - b.3) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta

palesamente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;

- b.4) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
  - c.2) che, in relazione all'utile, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che le prestazioni siano eseguite in perdita o a condizioni economiche che rendono inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
  - d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
  - d.3) a spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - direzione centrale dell'operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);
    - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
    - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
    - imposte e tasse;
    - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso delle fatturazioni dei corrispettivi;
    - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
    - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
  - d.4) utile d'impresa;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
  - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
  - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
  - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'**Offerta Tecnico-Organizzativa** di cui all'articolo 4.1, come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta **Offerta Tecnico-Organizzativa**.

### 7.3. Iter di aggiudicazione:

- a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria di cui all'articolo 6.5.4 purché, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6.6, sia adeguatamente giustificata ai sensi degli articoli da 7.2.1 a 7.2.3;
- b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;

- c) la proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
- all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
  - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera d);
  - alla comprova, ai sensi dell'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità di cui all'articolo 7.4.1, del possesso dei requisiti di ordine speciale, relativamente all'aggiudicatario e all'offerente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente o che ricorrano le condizioni per le quali tale verifica può essere omessa;
  - nella stessa occasione la Stazione appaltante può procedere alla comprova dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) ai sensi dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

#### **7.4. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.**

##### **7.4.1 Verifica dei requisiti ed eventuale mancata comprova o comprova tardiva:**

- a) la verifica dei requisiti è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico, assegnando un termine perentorio di 7 (sette) giorni;
- b) la documentazione a comprova dei requisiti è descritta nel successivo articolo 7.4.2;
- c) quando la prova risulti negativa, oppure, se richiesta all'operatore economico non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, o in ogni caso qualora non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione Appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria (qualora richiesta) e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza;
- d) l'offerente è escluso anche in caso di mancata comprova dei requisiti:
- di un operatore economico raggruppato o consorziato, in caso di raggruppamento temporaneo, anche se gli altri operatori economici raggruppati hanno dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto prescritto;
  - di un operatore economico ausiliario.

#### **7.5. Aggiudicazione**

##### **7.5.1 Provvedimento di aggiudicazione**

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito. In ogni caso l'aggiudicazione definitiva:

- a) ai sensi dell'art 32, comma 6 del d.lgs. 50/2016 si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.;
- b) ai sensi dell'art 32 comma 7 del d.lgs 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

##### **7.5.2 Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:**

- a) l'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n.50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72 del medesimo decreto legislativo;
- b) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del DPR. 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara;
- c) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nel disciplinare, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

## 8. CAPO 8 – STIPULA DEL CONTRATTO

### 8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

#### 8.1.1 Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto potrà essere stipulato successivamente all'avverarsi delle seguenti condizioni:

- a) che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace ai sensi dei punti 7.5.1 e 7.5.2;
- b) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 59/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario;
- c) allo spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) all'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

#### 8.1.2 Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
  - cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - polizza assicurativa di responsabilità professionale;
  - polizza di garanzia RCT/RCO di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria (qualora presentata); in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

#### 8.1.3 Garanzie per l'esecuzione

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del

- rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
  3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
  4. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
  5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **8.1.4 Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'articolo Art. 32 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai comma precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
4. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
5. Per fruire dei benefici di cui ai comma 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

#### **8.1.5 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo Art. 12, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. L'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore e comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara.
3. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

## **8.2. Adempimenti contrattuali**

### **8.2.1 Adempimenti anteriori alla consegna**

**8.2.2** La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l'Aggiudicazione, fatti salvi i caso di cui all'articolo 32, comma 8, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

### **8.2.2. Adempimenti per la consegna**

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
  - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
  - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
  - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, c. 1, let. i), del d.l. n. 81 del 2008.



## PARTE TERZA

### DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

#### 9. CAPO 9 – DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

##### 9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

###### 9.1.1 Validità e formalità delle dichiarazioni:

tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare:

- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico) applicata sulla cartella .zip come da indicazioni sopra riportate e salvo eventuale diversa indicazione all'interno del disciplinare stesso;
- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- devono essere corredate dalla copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.

###### 9.1.2. Altre condizioni:

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del D.P.R. n. 207 del 2010;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 80 de d. lgs 50/2016;
- c) alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

###### 9.1.3. Imposta di bollo:

- a) la **domanda di partecipazione** alla procedura deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione;
- b) la medesima disposizione di cui alla lettera a) si applica anche al **foglio dell'allegato D "Dichiarazioni afferenti all'Offerta Economica"**;
- c) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) o b) non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

##### 9.2 Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione

###### 9.2.1 Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti in fase di gara mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

N.B. La stazione appaltante utilizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta

elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La verifica relativa alla correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata immesso resta a carico dell'operatore economico stesso e si esegue accedendo alla sezione "Iscrizione - Dati" della piattaforma telematica nell'apposito campo "Email PEC" all'interno dello step "Principale". La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante;

- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

## **10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

### **10.1. Controversie**

#### **10.1.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente**

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, sede di Torino, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
  - dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
  - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
  - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

#### **10.1.2 Controversie in materia contrattuale**

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

#### **10.1.3 Supplente**

Ai sensi dell'articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento, o di recesso:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

## **10.2. Altre disposizioni e informazioni**

### **10.2.1 Computo dei termini**

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

### **10.2.2 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è L'Ing. Paolo Nifantani nella persona del Responsabile del Procedimento (RUP);
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

### 10.2.3 Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

### 10.2.4 Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare e della successiva convenzione d'incarico:

- a) il decreto legislativo 50/2016;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dall'art 217 d.lgs. n. 50/2016.

### 10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95 comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Biella, 24/12/2021

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO  
F.to Arch. Simona ZAGHÈ



#### **Allegati: modelli per la partecipazione:**

- Allegato A - Domanda di ammissione alla gara e modalità tecniche di utilizzo piattaforma;
- Allegato B - Dichiarazione a corredo dell'offerta;
- Allegato C - Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
- Allegato D - Dichiarazioni afferenti all'Offerta Economica;

